

# Decreto federale che proroga la partecipazione della Svizzera alla Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR)

*Disegno*

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto l'articolo 66b capoverso 4 della legge militare del 3 febbraio 1995<sup>1</sup>;

visto il messaggio del Consiglio federale del 17 novembre 2010<sup>2</sup>,

*decreta:*

## **Art. 1**

L'impiego dell'Esercito svizzero per appoggiare la Forza multinazionale per il mantenimento della pace in Kosovo (KFOR) è approvato fino al 31 dicembre 2014.

## **Art. 2**

Il Consiglio federale può rafforzare a breve termine il contingente svizzero con al massimo 80 persone per un periodo massimo di dodici mesi nei settori seguenti:

- a. manutenzione;
- b. sicurezza in caso di aggravamento della minaccia;
- c. copertura di un crescente fabbisogno di personale di stato maggiore generato dall'occupazione di una funzione di comando superiore.

## **Art. 3**

L'impiego può terminare in qualunque momento per decisione del Consiglio federale. Il Consiglio federale informa le Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere secondo l'articolo 152 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 2002<sup>3</sup> sul Parlamento.

<sup>1</sup> RS **510.10**

<sup>2</sup> FF **2010** 7433

<sup>3</sup> RS **171.10**

**Art. 4**

Il 31 dicembre di ogni anno il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport presenta, all'attenzione delle Commissioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere, un rapporto intermedio sull'impiego.

**Art. 5**

Il presente decreto non sottostà al referendum.